



# CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

Provincia di Udine

N. del Registro 138

## VERBALE DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO CORRELATE ALLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.-**

Nell'anno **duemilaventi** il giorno **venerdì 31** del mese di **luglio** alle ore **15:30**, nell'apposita sala del Palazzo Civico di Cividale, previ inviti scritti, regolarmente notificati, si è riunita la **GIUNTA MUNICIPALE** come segue:

Componente		Presente/Assente
BALLOCH rag. Stefano	Sindaco	Presente
BERNARDI dott.ssa Daniela	Vice Sindaco	Presente
BRINIS rag. Catia	Componente della Giunta	Presente
COZZI dott.ssa Rita	Componente della Giunta	Presente
PESANTE geom. Flavio	Componente della Giunta	Presente
RUOLO p.a. Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
ZAPPULLA p.az. Angela	Componente della Giunta	Presente

Con l'assistenza del Segretario Generale sig. DONATI dott.ssa Debora.

Ritenuta legale l'adunanza, il sig. BALLOCH rag. Stefano assume la presidenza in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Municipale adotta la seguente deliberazione tenuto conto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali dei seguenti pareri favorevoli:

Il Responsabile tecnico:

p.az. Monica BOREANAZ

Il Responsabile contabile:

dott.ssa Enrica DI BENEDETTO

e preso atto del disposto dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Il Responsabile contabile:

dott.ssa Enrica DI BENEDETTO

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO CORRELATE ALLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.-**

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTA** la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è dichiarato, per 6 mesi dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RICHIAMATO** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 relativo all'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il D.P.C.M. 23/2/2020 recante disposizioni attuative del sopra richiamato D.L. *23 febbraio 2020, n. 6*, con particolare riferimento ai comuni elencati nell'allegato 1 allo stesso DPCM 23/2/2020 (Comuni di Lombardia e Veneto);

**RICHIAMATO** il DPCM 23/2/2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**RICHIAMATO** altresì il DM 24/2/2020 a mezzo del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i comuni elencati nell'allegato 1 al DPCM 23/2/2020;

**RICHIAMATO** il DPCM 23/2/2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**RICHIAMATO** il DPCM 25/2/2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**RICHIAMATO** il DPCM 1/3/2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

**RICHIAMATO** inoltre il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riportante ulteriori disposizioni in merito alla sospensione e proroga dei termini di pagamento scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 per alleviare le specifiche conseguenze della crisi, sia dal lato delle imprese, che sono state sollevate dall'onere di versare imposte, contributi previdenziali, premi assicurativi, stipendi (tramite ricorso alla cassa integrazione, anche in deroga), sia dal lato delle famiglie, con la sospensione di tasse e assicurazioni, ma anche di mutui e bollette;

**RICHIAMATO** il DPCM 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative D.L.23-2-2020, n.6 COVID-19";

**CONSIDERATO** che con DPCM 9/3/2020 vengono estese a tutto il territorio nazionali le misure adottate inizialmente, con DPCM 8/3/2020, solo per i comuni della Lombardia e per alcune provincie delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna Veneto e Marche, prevedendo impattanti misure restrittive sulla mobilità delle persone e sulle attività economiche e sociali in genere;

**RICHIAMATI** i successivi provvedimenti emessi per il contenimento dell'emergenza e per il sostegno economico, in particolare:

- il DPCM 11 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;

- il DPCM 22 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e s.m.i.;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, recante la “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”;
- il DPCM 1° aprile 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM 10 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- il DPCM 26 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM 17 maggio 2020 avente ad oggetto: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717)”;
- il D.L. 19/5/2020 n. 34 (decreto rilancio) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

**CONSIDERATO** che a causa dell'avanzare dell'epidemia da coronavirus Covid-19 e dei sopra richiamati provvedimenti adottati al fine di arginare il rischio sanitario correlato, le attività produttive operanti sul territorio comunale hanno subito gravi danni economici e finanziari;

**RILEVATO** che tra le attività produttive destinatarie dei provvedimenti emanati nell'ambito dell'emergenza Covid-19, comportanti l'obbligo di sospensione dell'attività, risultano particolarmente colpite le attività dei pubblici esercizi, dei piccoli negozi di commercio al dettaglio di beni e attività artigianali, delle attività ricettive e delle agenzie di viaggio;

**RILEVATO** che il D.L. 19-5-2020 n. 34 ha previsto, all'art. 181 il sostegno, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 25/8/1991 n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo pubblico, sia che si tratti di ampliamento di concessioni già in essere sia che si tratti di nuove concessioni, a mezzo dell'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dal 1 maggio al 31 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione comunale, al fine di favorire una ripresa economica ad ampio spettro ed evitare un tracollo del settore con la chiusura degli esercizi e conseguente perdita di redditività e posti di lavoro, intende adottare ulteriori provvedimenti che possano rappresentare uno stimolo concreto alla ripresa delle suddette attività produttive, maggiormente colpite dai provvedimenti contenitivi della diffusione del virus, ampliando le agevolazioni previste dal sopra citato art. 181 D.L. n. 34/2020;

**RICHIAMATI** l'art. 54 e seguenti del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 che prevedono che:

- gli enti territoriali possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al citato articolo 54;
- l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa;
- gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, dell'art. 2, punto 14 del regolamento UE n. 702/2014 della Commissione e all'art. 3, punto 5 del regolamento UE n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019;

**CONSIDERATO** che nella gestione dell'emergenza sanitaria risulta prioritario il sostegno alle attività dei pubblici esercizi, dei piccoli negozi di commercio al dettaglio di beni e attività artigianali, delle attività ricettive e delle agenzie di viaggio da parte del comune, organo di governo che opera direttamente sul territorio e con la popolazione, in ottemperanza al principio di cui all'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo cui *"Il comune è un ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;

**RITENUTO** pertanto, in un'ottica di solidarietà sociale e di sussidiarietà finalizzata a sostenere l'economia del territorio, di intervenire impegnando le risorse comunali disponibili sul bilancio di previsione 2020 al fine di riconoscere un contributo a favore delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza in corso quantificandolo in misura pari al 5% dell'importo dovuto a titolo di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2020 al netto dell'esonero di cui all'art. 181 del DL n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020;

**DATO ATTO** che gli oneri derivanti dal presente atto, per un importo complessivo massimo pari a € 70.000,00, trovano copertura al cap. 574 del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, Piano dei conti finanziario 1.4.3.99.999 classificazione 1-4-1-4 denominato "Interventi fiscali a sostegno agevolazioni tributarie per emergenza COVID";

**RITENUTO** di disporre che lo stanziamento previsto al punto precedente, pari a € 70.000,00, costituisca limite massimo dell'ammontare complessivo dei contributi tosap e che in caso di superamento di tale limite, la percentuale sopra prevista verrà ridotta di tanti punti percentuali quanti si rendessero necessari per riportare la sommatoria delle riduzioni a tale importo;

**CONSIDERATO che**

- l'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali in relazione all'invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il comma 3 bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17/7/2020, n. 77 ha disposto che, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020;
- gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, i pareri e le attestazioni previsti dalla vigente normativa e lo Statuto Comunale;

**AD UNANIMITÀ** di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge,

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare la seguente misura di sostegno alle attività produttive operanti sul territorio comunale che hanno subito gravi danni economici e finanziari a causa dell'emergenza sanitaria in corso;
2. Di prevedere, a favore dei soggetti di cui al precedente punto 1, un sussidio mediante concessione di contributo, a seguito di presentazione di specifica domanda su apposito

modello predisposto dal comune, quantificando l'importo spettante in misura pari al 5% della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche dovuta per l'anno 2020 al netto dell'esonero di cui all'art. 181 del DL n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, a favore delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza in corso come sotto individuate;

3. Di individuare gli aventi diritto all'agevolazione in parola come segue:
  - pubblici esercizi, piccoli negozi di commercio al dettaglio di beni e attività artigianali, attività ricettive e agenzie di viaggio per le occupazioni effettuate con *dehors*, chioschi, tavoli, sedie, panche, ombrelloni, tende, fioriere, espositori e ogni altra occupazione funzionale all'esercizio dell'attività in regola con il pagamento del tributo relativo alle annualità pregresse;
4. Di dare atto che, come previsto dall'art. 54 del D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020, l'aiuto può essere concesso a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa;
5. Di dare atto altresì che, come previsto dall'art. 61 del D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020- gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, dell'art. 2, punto 14 del regolamento UE n. 702/2014 della Commissione e all'art. 3, punto 5 del regolamento UE n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019;
6. Di stabilire quale scadenza della presentazione della domanda la data del 16/9/2020 relativamente agli oneri correlati alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche permanente, il termine di 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'occupazione relativamente agli oneri correlati alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea;
7. Di stabilire che la presentazione della domanda debba avvenire esclusivamente in via telematica all'indirizzo di posta elettronica [tributi@cividale.net](mailto:tributi@cividale.net) o all'indirizzo PEC [comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it](mailto:comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it);
8. Di stabilire che i pagamenti già eseguiti dai contribuenti in possesso dei requisiti sopra elencati e in regola con gli oneri formali richiesti per il perfezionamento della domanda di contributo saranno rimborsati o potranno costituire acconto per l'anno 2021;
9. Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, per un importo complessivo massimo pari a € 70.000,00, trovano copertura al cap. 574 del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, Piano dei conti finanziario 1.4.3.99.999 classificazione 1-4-1-4 denominato "Interventi fiscali a sostegno agevolazioni tributarie per emergenza COVID";
10. Di disporre che lo stanziamento previsto al punto precedente, pari a € 70.000,00, costituisca limite massimo dell'ammontare complessivo delle sovvenzioni tosap e che in caso di superamento di tale limite, la percentuale sopra prevista verrà ridotta di tanti punti percentuali quanti si rendessero necessari per riportare la sommatoria delle sovvenzioni a tale importo;
11. Di demandare all'Unità Operativa Tributi gli adempimenti necessari ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sopra previste nonché gli ulteriori adempimenti relativi alla comunicazione e pubblicazione della presente deliberazione ai sensi delle disposizioni in premessa citate.-

di dichiarare con votazione separata, all'unanimità dei voti, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive mod. ed int.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale  
DONATI dott.ssa Debora**

**Il Sindaco  
BALLOCH rag. Stefano**

---

Allegati: ---

Publicata all'Albo Municipale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 05/08/2020 al 19/08/2020 inclusi, senza reclami od opposizioni.

Cividale del Friuli, 20/08/2020

L'Impiegato Responsabile  
dott.ssa Giulia FINESCHI

---

<b>Immediatamente esecutiva a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11-12-2003, n. 21 e successive mod. ed int.</b>
---

Publicata all'Albo Municipale per 15 (quindici) giorni consecutivi, come in atto, senza opposizioni o reclami.

Cividale del Friuli, 20/08/2020

L'Impiegato Responsabile  
dott.ssa Giulia FINESCHI

---